

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti

Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visto il Decreto Legislativo n.64 del 16.08.2016 “Codice di giustizia contabile” e, in particolare, gli artt.214 e ss., relativi alle azioni esecutive delle sentenze di condanna della Corte dei Conti;

Viste le Linee Guida sull’esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi del 21.01.2025 della Corte dei Conti – Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio – con le quali si forniscono indicazioni generali sull’esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice contabile in favore dell’amministrazione o ente;

Premesso con sentenza n. 403/2025, notificata agli IFO il 19.09.2025, prot. 13790, di cui al giudizio di responsabilità iscritto al n. 80644 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, la Corte dei Conti condannava la Sig.ra E.G., ex dipendente degli IFO, al pagamento in favore degli IFO della somma di euro 3.238,00, comprensiva degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre le spese di giudizio, liquidate in euro 498,25;

Considerato che con deliberazione del 07.08.2025, n.751, sono state recepite le linee guida sull’esecuzione dei titoli dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;

che con la medesima deliberazione è stata individuata, ai sensi dell’art. 214, comma 3, c.g.c., quale struttura interna, per tutte le attività volte al recupero delle somme secondo le modalità di esecuzione previste, la U.O.C. Affari Generali e Legali, con riserva di comunicare tempestivamente al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, unitamente all’avvio delle singole procedure esecutive, il nominativo ed i contatti del responsabile del procedimento all’uopo individuato;

Atteso che, inoltre, le suddette Linee Guida, in coerenza con quanto disposto dal Codice della Giustizia contabile, nel richiamare il potere dovere di ogni amministrazione

creditrice di procedere all'esecuzione del provvedimento giudiziale di condanna dispongono in merito:

al dovere dell'amministrazione per il tramite dell'Ufficio designato, di dare immediato avvio all'azione di recupero del credito (art. 214, c.3 c.g.c);
all'obbligo dell'amministrazione di iscrivere distintamente, nei documenti contabili, i proventi dei crediti liquidati e di ogni altra somma connessa alla sentenza da eseguire, tenendo presente che le spese di giudizio riscosse dall'amministrazione ai sensi del Testo Unico in materia di spese di giustizia, devono essere successivamente riversate in favore dell'Erario statale;

che tra le possibili procedure di recupero attivabili dall'Amministrazione per il recupero delle somme di cui alla sentenza sopra citata, alternativamente o cumulativamente, in caso di mancato pagamento spontaneo, vi è il recupero in via amministrativa attraverso le ritenute nei limiti di legge, sulle somme dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto (TFR) o quello di quiescenza comunque denominati;

Tenuto conto che la Sig. E.G. risulta essere stata licenziata dagli I.F.O. a decorrere dal 05.07.2024, giusta deliberazione del 09.07.2024 n. 579;

Ritenuto pertanto, necessario prendere atto della sentenza della Corte dei Conti n. 403/2025 con la quale la sig.ra E.G. è stata condannata a pagare agli I.F.O. la complessiva somma di euro 3.736,25, di cui €498,25 per spese di giustizia, e per l'effetto darne esecuzione secondo le modalità indicate al punto 6 delle succitate Linee Guida;

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata al presente provvedimento è disponibile presso la U.O.C. proponente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto della sentenza n. 403/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti con la quale è stato ordinato alla sig.ra E.G. di pagare in favore degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri la somma di euro 3.238,00 oltre degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
- prendere atto, inoltre, che le spese di giustizia pari a € 498,25, di cui all'ordinanza sopra citata, saranno corrisposte dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri tramite "Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato" secondo quanto previsto all'art.10 delle Linee Guida sull'esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;
- procedere per l'effetto ad incassare il complessivo importo di euro 3.736,25, secondo le modalità previste al punto 6 delle le linee guida sull'esecuzione dei titoli dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, recepite con deliberazione I.F.O. n. 751/2025.

La U.O.C. Affari Generali e Legali, la U.O.C. Risorse Umane e Relazioni sindacali e la U.O.C. Risorse Economiche provvederanno, una volta adottato il presente provvedimento, a curare tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Presa d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non ch  l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virt  dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza   totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonch  alla stregua dei criteri di economicit  e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta cos  formulata concernente *“Presa d’atto della sentenza di condanna n. 403/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti emessa nei confronti della sig.ra E.G. Provvedimenti consequenziali.”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Sent. n. 403/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott.ssa Alessandra Sanguigni	Consigliere
dott. Giovanni Guida	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 80644, iscritto nel registro di segreteria instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti della dott.ssa , nata a , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Renzi, elettivamente domiciliata in Roma via Mesopotamia 5 presso lo studio del predetto avvocato (pec: studio.effe.erre@legalmail.it), con l'intervento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Gentile ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (pec: marcogentile@ordineavvocatiroma.org) visti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 15 luglio 2025, il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Maria Teresa D'Urso e gli avv.ti Renzi, per la convenuta, e Gentile, per l'interveniente.

FATTO

1. Con atto di citazione del 3 marzo 2025, la Procura erariale ha convenuto in giudizio

per sentirla condannare al pagamento in favore degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma - IFO della somma complessiva di euro 127.284,02 o, in subordine, la somma di euro 123.592,42, a seconda del criterio di quantificazione del danno da disservizio applicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in quanto con condotta consapevole e volontaria, e quindi dolosa o quanto meno gravemente colposa, avrebbe determinato:

- (A) un danno patrimoniale da assenteismo, relativo all'indebita percezione degli emolumenti stipendiali corrisposti per le ore ed i giorni di allontanamento arbitrario dal posto di lavoro, pari ad euro 14.791,47;
- un danno patrimoniale da disservizio quantificato complessivamente in euro 16.158,41, di cui euro 1.366,94 (B1), pari a quota parte dell'intero costo

supportato dall'Amministrazione per il ripristino del servizio e per gli accertamenti svolti, per l'assistenza legale affidata ad un avvocato esterno all'Ente, cui è stato affidato l'incarico di consulenza legale e costituzione nel giudizio penale, ed euro 14.791,47 (B2), pari alla voce di danno patrimoniale diretto, correlato alla circostanza che l'assenza arbitraria dal servizio avrebbe certamente reso necessario il ricorso al lavoro straordinario da parte di altre unità di personale al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale;

- (C) danno all'immagine da assenteismo quantificato in euro 98.190,12, alla luce del *clamor fori* determinato dalla vicenda e considerando 12 mensilità dello stipendio percepito all'epoca dei fatti contestati.

1.1. La pretesa attorea trova fondamento nell' art. 55 *quater* e ss. del d.lgs. 165/2001 e si basa sulle attività istruttorie delegate ai Carabinieri, di cui in atti, svoltesi, in particolare, mediante telecamere apposte sui marcatempi installati nella sede di lavoro, dalle quali si evincerebbe che la convenuta in 47 episodi avrebbe attestato falsamente la propria presenza al lavoro, cedendo il proprio

badge per la timbratura ad altro dipendente
nel periodo 11.12.2018-
12.07.2019. Sulla base di tali risultanze, a seguito
di procedimento disciplinare, la dipendente è stata
licenziata senza preavviso, mentre in sede penale la
stessa ha richiesto l'applicazione dell'istituto
della sospensione del processo per la messa alla
prova, restituendo all'IFO un importo pari ad euro
765,28.

2. Si è costituita in giudizio la parte convenuta,
che, formulando preliminarmente istanza di
sospensione del presente giudizio in attesa della
definizione dei procedimenti pendenti innanzi al TAR
ed al G.O. ovvero di differimento dell'odierna
udienza di discussione, contesta integralmente -
dopo aver ampiamente ricostruito l'attività
professionale svolta dall'odierna convenuta e la
contraddittorietà della produzione documentale
dell'IFO - la pretesa azionata, evidenziando in
particolare:

- a) l'avvenuta prescrizione della pretesa attorea,
essendo l'Amministrazione a conoscenza dei fatti
contestati dal 2018;
- b) la nullità dell'atto di citazione per errata
ricostruzione della vicenda e per incoerente,

incongrua e contraddittoria esposizione delle ragioni dell'addebito;

- c) l'insussistenza del danno da assenteismo, in quanto, in particolare in nove mesi, la convenuta soltanto in due giorni è stata fotografata al di fuori dalla sede di lavoro, dopo avere svolto la sua giornata lavorativa superiore alle 6/7 ore, esattamente come da contratto;
- d) la carenza dell'elemento soggettivo, in quanto la convenuta era solita cedere il suo cartellino per l'entrata e l'uscita dall'attività *intramoenia*, anche attraverso altri dipendenti le cui inchieste contabili sono state archiviate (doc. 27 - archiviazione), proprio per la prova della presenza in servizio della ;
- e) l'assenza del nesso causale, in quanto pur facendo timbrare il suo badge da altra collega, avrebbe sempre garantito la presenza nella sede di lavoro, il rispetto dei turni a lei assegnati, svolgendo le visite prenotate, l'attività di ricerca ed ogni altra attività prevista dal contratto;
- f) la dimostrazione, per ciascuno dei giorni contestati, dell'attività svolta, sulla base

della documentazione già fornita dall'IFO e di quella che si intende acquisire mediante il pendente ricorso al Tar;

g) l'assenza di un danno diretto e, in subordine, la sua errata quantificazione;

h) l'insussistenza del danno da disservizio;

i) l'insussistenza del danno all'immagine;

In via istruttoria formula istanze istruttorie richiedendo prova per testi.

3. L'amministrazione danneggiata ha dispiegato intervento nel presente giudizio con memoria del 19 giugno, adesivo alle conclusioni formulate dal P.M.

3.1. Da ultimo, il PM ha depositato in data 14 luglio copia della requisitoria orale, in cui si controdeduce alle eccezioni della parte convenuta.

4. All'udienza del 15 luglio 2025, le parti presenti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Sulla base dei principi già statuiti da questa Sezione in fattispecie analoga con la sentenza n. 323/2025, rispetto ai quali non vi è ragione di discostarsi e le cui argomentazioni devono intendersi qui integralmente riprese ai sensi

dell'art. 17, comma 1, delle disp. att. c.g.c., l'azione risarcitoria pubblicistica attivata dalla Procura regionale è parzialmente fondata.

1.1. Preliminarmente risultano da disattendersi le richieste di sospensione/rinvio dell'odierna udienza, stante la pendenza dei giudizi ricordati da parte convenuta presso altri plessi giudiziari. E', infatti, pacifica la piena autonomia del giudizio contabile e la reciproca indipendenza della relativa giurisdizione rispetto altre, anche quando investono un medesimo fatto materiale" (*ex plurimis* Cassazione Sent. n. 14230/2020; C.d.c. SSRR Ord. n. 2/2020). La imprescindibile connessione logico-giuridica necessaria per la sospensione non si riscontra nel caso odierno, atteso che la sussistenza materiale dei comportamenti ascritti appare acclarabile dagli allegati atti dell'indagine penale. Priva di fondamento è anche la doglianza volta alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione, in quanto - come plasticamente emergente anche dalle puntuali osservazioni svolte nella memoria depositata dalla parte convenuta - l'atto introduttivo ha dimostrato di aver indicato con puntualità la condotta illecita posta in essere dai convenuti rispetto a tutte le poste di danno

contestate, così come i criteri sulla cui base la Procura ha proceduto alla formulazione della proposta di quantificazione del danno.

1.2. Al contempo è da disattendersi, altresì, l'eccezione di prescrizione. Come condivisibilmente evidenziato dalla Procura erariale (requisitoria orale depositata, pag. 2), nel caso di specie, stante la rilevanza penale dei fatti all'odierno scrutinio e l'imprescindibilità delle indagini penali al fine di disvelarne tutti gli elementi costitutivi, l'azione erariale risulta tempestivamente esercitata con invito a dedurre notificato in data 2 agosto 2024, a fronte della data dell'Avviso della conclusione delle indagini preliminari - emesso ex art. 415 bis cpp nell'ambito del p.p. n. 36993/2018 RGNR Mod. 21 - in data 22 novembre 2022.

2. Ciò posto, come noto, la disciplina recata dagli art. 55-*quater* e ss. del TUPI, applicabile alla fattispecie all'odierno vaglio, ha previsto, per il danno all'immagine, un regime speciale, fissando il cumulo del danno patrimoniale (da retribuzione erogata a vuoto) e del danno all'immagine (quest'ultimo risarcibile sul presupposto dell'esistenza dei relativi elementi costituiti oggettivi: gravità della condotta e *clamor fori*).

Come ricordato nella già richiamata sentenza n. 323/2025 (a cui si rinvia anche per i plurimi precedenti citati), per la giurisprudenza contabile la circostanza che il Legislatore contempli espressamente questi due "pregiudizi nominati" non esclude la risarcibilità di danni ulteriori laddove esistenti e asseverati (quali ad esempio il danno da disservizio).

3. Venendo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una responsabilità erariale in capo all'odierna convenuta, in primo luogo, risulta sussistente il rapporto di servizio, essendo incontestato che la convenuta fosse all'epoca dei fatti dipendente degli IFO.

4. Il Collegio, nei limiti di seguito evidenziati, ritiene che la falsa attestazione della propria presenza in servizio, comprovata dalle indagini e dalle evidenze investigative sia causativa del danno, che sussista la condotta dolosa della convenuta volta al conseguimento illecito della retribuzione senza la correlata prestazione lavorativa e sia sussistente il nesso causale fra la condotta ed il danno per la indebita corresponsione della retribuzione.

4.1. Più nello specifico, il danno diretto da falsa attestazione della presenza nel luogo di lavoro si è prodotto, ad avviso del Collegio, in capo all'amministrazione nelle sei giornate lavorative indicate nel verbale dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari n. 162 del 6 giugno 2024 versato in atti unitamente alla successiva Deliberazione n. 579 del 9 luglio 2024.

4.2. Preliminarmente deve, al riguardo, evidenziarsi che, ricorrendo al criterio del "più probabile che non", in riferimento alle altre giornate lavorative indicate dalla Procura gli elementi offerti dalla difesa di parte convenuta e quelli dalla stessa allegati, stante la manifestata impossibilità di versarli in atti per la postulata non completa ostensione integrale degli stessi ad opera dell'amministrazione odierna danneggiata, non possa pervenirsi - allo stato degli atti prodotti da parte attrice - ad un accertamento del mancato integrale svolgimento della prestazione, così come contestato nel libello introduttivo. Diversamente opinando, come già rilevato da questa Sezione (sentenza n. 323/2025), la responsabilità amministrativa perderebbe la propria funzione compensativa del danno arrecato al patrimonio della P.A., assumendo

connotati sanzionatori e preventivi *extra ordinem*.

4.3. Di contro, in riferimento alle sei giornate sopra ricordate indicate nel provvedimento di licenziamento (cfr. verbale dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari n. 162 del 6 giugno 2024, da intendersi qui integralmente riportato), oltre alla timbratura ad opera di terzi, vengono provati fatti che delineano un contesto nel quale non emerge con sicurezza la presenza in servizio della convenuta. In merito a tali giornate, in vero, parte convenuta allega circostanze che non consentono di dimostrare che la stessa abbia svolto integralmente la prestazione lavorativa. Conseguentemente, in punto di quantificazione del danno, sulla base degli importi elaborati dall'Amministrazione, per la posta di danno diretto (A) da attestazione fraudolenta della presenza in servizio/assenteismo, esso risulta pari ad euro 1.884,00, dai quali vanno sottratti euro 765,00 già ristorati in sede penali, per un importo finale pari ad euro 1.119,00.

5. Con riguardo alle rimanenti poste, in aderenza all'orientamento della Sezione su fattispecie analoghe, per quanto riguarda il danno da disservizio, il Collegio ritiene di confermare l'indirizzo pretorio che esclude la risarcibilità

del c.d. danno "*in re ipsa*" dovendosi necessariamente asseverare puntualmente che le condotte addebitate abbiano effettivamente determinato un disservizio nell'organizzazione della P.A. e per l'utenza del servizio pubblico. Conseguentemente è condivisibile la prospettazione della Procura regionale con riguardo alla posta dannosa B1. che, tuttavia, deve essere ridotta applicando il criterio equitativo ad euro 1.000,00, tenuto conto del numero degli episodi illeciti contestati ritenuti rilevanti in questa sede e della valutazione - in via ipotetica - delle spese legali nel processo penale. Non è stata dimostrata, invece, la posta di danno sub B2, non essendo stato offerto alcun elemento in ordine ad ulteriori servizi retribuiti a terzi per supplire alle assenze e/o a disservizi sanitari.

6. Venendo al danno all'immagine - cui deve essere applicato il richiamato regime speciale di cui all'art. 55-*quater* del d.lgs. 165/2001, non sussistendo alcuna pregiudiziale penale - pur esistendo i presupposti della gravità delle condotte, l'importo richiesto dalla Procura regionale risulta al Collegio eccessivo e sproporzionato, alla luce, in particolare, della

circostanza che il vero clamore mediatico è riferito alla notizia che aveva inizialmente coinvolto - unitariamente considerati - moltissimi dipendenti degli IFO (circa 90), peraltro non tutti destinatari di condanna o rinvio a giudizio in sede penale. Devesi applicare il criterio equitativo (art. 1226 c.c.) che consente di liquidare il danno all'immagine in euro 1.119, pari alla quota residua del danno da assenteismo.

7. Le predette somme, computate equitativamente, tengono conto anche della misura degli interessi e rivalutazione quale diffusa tecnica di liquidazione dei c.d. "debiti di valore" (applicabile anche all'illecito contabile). Pertanto, la complessiva somma dovuta [€ 3.238,00 = € 1.119,00 (danno patrimoniale da erogazione a vuoto della retribuzione al netto di € 765,00 già risarcite) + 1.000,00 (danno da disservizio sub B1) + € 1.119,00 (danno all'immagine)] è comprensiva di interessi e rivalutazione.

5. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.

6. Seguendo gli orientamenti consolidati della Sezione non si fa luogo a liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione danneggiata interventore *ad adiuvandum*.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80644** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione indicato in epigrafe, ritualmente notificato alla convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, condanna
al pagamento, in favore
dell'IFO - Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma della somma di euro **3.238,00**. Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di euro **498,25**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Giovanni Guida

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16 settembre 2025.

Il Dirigente
Dott. Sebastiano Alvisè ROTA
F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 498,25 (quattrocentonovantotto/25).

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè ROTA
F.to digitalmente



Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per il Lazio

Si attesta che il presente documento informatico è copia conforme al documento digitale depositato agli atti di questa Sezione Giurisdizionale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis e s.m.i.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè ROTA
F.to digitalmente

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale Lazio

Settore Pubblicazioni

€ 16,00 imposta di bollo forfettaria (euro sedici/00), posta a carico del soccombente indicato in decisione.

Roma lì, 16 settembre 2025.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè ROTA
F.to digitalmente